



**Tribunale di Milano**  
- Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari -

-----

**DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO**  
art. 321 c.p.p.

**Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano,**

letta la richiesta di sequestro preventivo, avanzata dall'Ufficio del pubblico ministero e depositata in data 28.11.2016, nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, nei confronti di **BETTI Deborah**, nata a Milano il 14.11.1969, per il reato di cui all'art. 595 III co. c.p., perché, in qualità di titolare del blog [www.deborahbetti.com](http://www.deborahbetti.com), gestiva un blog con contenuti diffamatori nei confronti di DI LORETO Serafino, e per il quale veniva presentata querela da parte della persona offesa in data 13.6.2016 e in data 2.8.2016;

rilevato che l'indagata, titolare di un blog, svolge oramai da tempo, come da documentazione allegata, una ripetuta e reiterata azione di discredito e di dileggio dell'attività professionale della persona offesa, e che la stessa è risultata effettivamente titolare ed amministratore del dominio del sito in questione (vedi accertamenti compiuti dalla Polizia Locale su delega del P.M.), in relazione al quale esercita i propri poteri di netiquette e alla propagazione di commenti diffamatori;

considerato che sussistono effettivamente indizi del reato per il quale si procede, inferibili dalle querele presentate e dagli atti di indagine eseguiti, dai quali si evince che l'indagata intraprendeva una campagna diffamatoria in danno del Di Loreto Serafino, quale rappresentante della SDL Centrostudi spa, al quale si dirigevano univocamente numerosi commenti e dichiarazioni degli utenti;

rilevato che la locuzione "cosa pertinente al reato" di cui all'art. 321 c.p.p. è più ampia rispetto a "corpo del reato", impiegata nell'art. 253 c.p.p. e che, come hanno chiarito di recente le Sezioni Unite della Cassazione, internet non è uno spazio, ma una metodologia di comunicazione ipertestuale che consente agli utenti di accedere ai contenuti digitali posti su sistemi informatici connessi alla rete, che i dati informatici sono sempre incorporati in un supporto fisico e che con la L. n. 48/2008, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (cybercrime), il dato

L48



informatico è stato equiparato al concetto di "cosa", potendo quindi, se pertinente al reato, essere sequestrato (Cass. SS.UU. 17.7.2015 n. 31022);

considerato che le Sezioni Unite hanno precisato che i forum, i blog, Facebook, le newsletter, i newsgroup o le mailing list non possono essere assimilati a una testata giornalistica e non sono soggetti alle tutele e agli obblighi previsti dalla legge sulla stampa, pur essendo espressione del diritto di cui all'art. 21 Costituzione;

rilevato che il sito in questione costituisce cosa pertinente al reato e può affermarsi che la sua libera disponibilità da parte dell'indagata potrebbe aggravare e protrarre le conseguenze dannose del reato, con relativo pregiudizio degli interessi della persona offesa;

letto l'art. 321, comma 1, c.p.p.,

## DISPONE

**il sequestro preventivo -mediante oscuramento- dei commenti pubblicati, con inibitoria di ogni ulteriore pubblicazione, sul sito [www.deborahbetti.com](http://www.deborahbetti.com)**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la trasmissione del presente provvedimento in duplice copia all'Ufficio del pubblico ministero affinché provveda alla sua esecuzione.

Milano, 1.12.2016

Il Giudice  
dott. Livio A. Cristofano

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO OGGI

Milano, il 1.12.2016



IL CANCELLIERE  
d.s.sa Esmeralda TAVARO

IL CANCELLIERE  
d.s.sa Esmeralda TAVARO

249